

STATUTO

Associazione La Goccia - Organizzazione di Volontariato

Vibo Valentia

Premesso che:

- già in data 23 novembre 2011 si sono riuniti in Vibo Valentia i Sigg. Michele Napolitano nato a Sirignano (AV) il 07 novembre 1966, Giuseppe Fiorillo nato a Vibo Valentia il 02/01/1937; Giuseppe Mazza nato a Maierato il 18/12/1940; Maria Susana Montesano nata in Argentina il 21/3/1955; Caterina Cugliari nata a Stefanaceni il 24/10/1960 ed hanno costituito, ai sensi della L. 266/91, **l'Associazione di Volontariato denominata "La Goccia"**;
- la suddetta Associazione è titolare di CF nr 96033350792;
- l'Associazione "La Goccia" esercita le sue attività ed è iscritta, **con atto di determinazione nr 701 del 14 maggio 2014, al nr 139**, nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Calabria alla sezione territoriale della Provincia di Vibo Valentia.

Considerato che:

- è volontà unanime continuare e migliorare il percorso solidaristico e quindi l'azione e l'attività dell'Associazione "La Goccia" a favore della Comunità;
- si rende necessario l'adeguamento statutario ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs nr 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii.;

si stabilisce quanto segue:

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

Tutto quanto premesso, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato "**La Goccia**" - di seguito denominata brevemente "Associazione" - ha sede legale in Vibo Valentia alla via Conte D'Apice snc. L'Associazione può avere succursali e sedi operative su tutto il territorio nazionale.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Organizzazioni di Volontariato (ODV) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con le parole "Organizzazione di Volontariato" e diventerà

Associazione La Goccia - OdV

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede sociale dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci e senza che questo comporti variazioni dello Statuto.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione - avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei Volontari e degli Associati - **persegue senza scopo di lucro**, anche in partenariato con altri Soggetti, Enti e Istituti Pubblici e/o Privati (attraverso protocolli d'intesa, convenzioni, ATS, contratti di rete, accordi di programma...) finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di accoglienza e d'integrazione a favore di tutti, soprattutto di quanti **diversamente abili**, di chi vive nel disagio anche temporaneo, di qualunque nazionalità, religione, condizione sociale e genere. Svolge attività d'interesse generale tra cui quelle previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, di seguito pedissequamente elencate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

In particolare, l'Associazione promuove e collabora alle seguenti attività:

- Cura, salvaguardia e tutela dell'ambiente anche attraverso interventi di "Ingegneria Naturalistica"
- Fattoria Didattica: Educazione ambientale ed alimentare rivolta a bambini della Scuola dell'infanzia e primaria anche attraverso l'uso di nuovi ed innovativi mezzi e strumenti di comunicazione
- Fattoria Sociale: Inclusione sociale di Persone con abilità diverse, "recupero" di Minori e "Messa alla Prova" di Persone con Problemi di Giustizia
- Agricoltura Biologica
- IAA (Interventi Assistiti con gli Animali)

- Valorizzazione delle produzioni agroalimentari anche attraverso attività di Street Food
- Gestione punto vendita aziendale prodotti agricoli;
- Laboratori di recupero e riciclo
- Inserimento socio-lavorativo di Persone straniere/immigrate
- Recupero e gestione di beni pubblici e privati anche d'interesse storico, architettonico e paesaggistico.

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017
- 7) rimborsi derivanti da convenzioni con PP.AA.
- 8) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART.4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, approvato dall'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato, ove richiesto, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato dagli Associati e Volontari.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del terzo settore eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato eventualmente aderenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo secondo criteri non discriminatori; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;
- 4) a svolgere la propria attività per il perseguimento degli scopi dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione; dopo richiesta scritta semplice da inoltrare - almeno cinque giorni prima - al Segretario in carica.

L'elenco dei Soci è riportato nel Libro dei Soci dell'Associazione.

ART.8 I VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta sentono il bisogno di svolgere, per il tramite dell'associazione, attività prioritariamente finalizzate al bene-essere proprio e della Comunità.

La loro partecipazione e collaborazione alle attività deve essere svolta mettendo a disposizione il proprio tempo in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività non può essere quindi retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività/la collaborazione prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le eventuali spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'ammissione all'Associazione di persone minorenni, anche in forma di "Volontari Temporanei", è rimandata a specifico Regolamento approvato dal Comitato Direttivo.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'elenco dei Volontari, anche di quelli temporanei, è riportato in apposito Registro dell'Associazione.

ART.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo (se deliberato dall'assemblea e/o previsto per Legge);
- 5) il Collegio dei Garanti (se deliberato dall'assemblea e/o previsto per Legge).

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa, ad eccezione dell'organo di controllo i cui componenti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo del c.c., è ricoperta a titolo

gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ART.10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da *almeno tre mesi*, nel libro soci e siano in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Garanti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera sull'apertura di sedi operative;
- 5) delibera l'esclusione dei soci;
- 6) delibera le eventuali quote associative;
- 7) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni, telefonicamente anticipate dal Presidente e /o suo delegato, sono effettuate mediante avviso scritto e comunicate attraverso uno dei seguenti mezzi: e-mail, sms, wa, etc.; da recapitarsi ai soci almeno sette giorni prima della data della riunione contenente: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione. Le convocazioni vanno sempre affisse all'albo della sede sociale e/o della/e sede/i operative almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea - che può riunirsi eccezionalmente anche in videoconferenza e solo in forma ordinaria - è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e/o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari sono pubblicate mediante affissione all'albo della sede sociale del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART.11 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere che sono rieleggibili e durano in carica quattro anni.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle proposte di esclusione dei soci;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inviare almeno cinque giorni prima della data della riunione tramite uno dei seguenti mezzi: e-mail, wa, sms, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati in apposito registro.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci; resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.13 IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per quattro anni. I membri sono rieleggibili.

■ Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

■ Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Tutti gli atti deliberati sono tenuti in apposito registro dei verbali.

ART.14 L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o quando l'Associazione, attraverso l'Assemblea straordinaria, ne dovesse ravvedere la necessità.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti* di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito elenco.

Tutti gli atti deliberati sono tenuti in apposito registro dei verbali.

ART.15 SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART.16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il presente Statuto si compone di nr 9 (nove) pagine mono facciali.

Vibo Valentia, 20 marzo 2021

Il Presidente
Michele Napolitano

Il Segretario
Stella Prandina

Registrato a Vibo Valentia il 31 MAR 2021
al N. 256 Serie 3 Versati con mod.
di pagamento F23/F24 Euro

L'ADDETTO*

Torinda Nasci

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Alessandro Napolitano





Associazione di Volontariato "La Goccia"

Sede Legale: Via Conte D'Apice – 89900 Vibo Valentia

Sede Operativa : via V. Bellini, Loc.tà Cancelli Rosso c/o Fattoria Didattica e Sociale "Junceum"

C.F.: 96033350792 - tel.: +393806396008 – mail: lagocciassociazionev@tiscali.it – web: www.lagocciavv.it

ESTRATTO del Verbale di Assemblea Straordinaria

Il giorno **20** del mese di **marzo** anno **2021** alle ore 11.30 - in seduta straordinaria - presso l'Azienda Agricola Junceum, Fattoria Didattica e Sociale, sede operativa dell'Associazione, si è svolta l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sui seguenti punti all'odg.

1. **Variazione/Adeguamento Statuto dell'Associazione ai sensi del D. Lgs 117/2017 e ss.li.mm.**
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

Il presidente Michele Napolitano, constatata la regolarità della Convocazione dichiara validamente costituita l'assemblea e propone alla funzione di segretario Stella Prandina che l'Assemblea accoglie all'unanimità. Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno.

1. **Il Presidente dopo aver dato lettura dello Statuto in vigore, soprattutto soffermandosi sugli artt. Che riguardano finalità e scopi che i Soci Fondatori vollero introdurre già nel 2011; illustra sinteticamente le attività programmate in questi anni e quelle in atto, nonché convenzioni e protocolli sottoscritti con i vari Soggetti pubblici e privati. Oggi l'Associazione, grazie anche alla possibilità di contare su una sede operativa come quella della Fattoria, di fatto dà la possibilità di essere una concreta realtà solidaristica di "utilità sociale", rappresentando un riferimento importante per la Comunità ed un nuovo modello di welfare locale. Sentimenti condivisi unanimemente dai presenti che, evidentemente, rappresentano le ragioni di una nuova e moderna concezione del Volontariato e del Terzo Settore. La necessità comunque di adeguarsi per essere ancor più abilitati a svolgere le azioni intraprese e quelle future. Ration per cui l'adeguamento allo Statuto rappresenta un passaggio essenziale e condiviso soprattutto nei principi stabiliti dal D. Lgs 117/2017 e dei provvedimenti legislativi successivi. Il "nuovo" Statuto che richiama la "storicità" dell'Associazione (Soci Fondatori in primis) e mantiene la denominazione ("La Goccia") con le integrazioni previste dal suddetto D Lgs ; viene approvato all'unanimità e viene dato mandato al Segretario Stella Prandina, al Tesoriere Tiziana Decaria ed al Presidente Michele Napolitano di apportare eventuali integrazioni/modifiche che ne completino la forma prima della fase di comunicazione e registrazione agli Uffici preposti, entro il prossimo 31 marzo. Si richiede al Presidente, altresì, di consultare contestualmente anche il CSV di Vibo Valentia per una sorta di verifica ed eventuali suggerimenti.**
2. OMISSIS....
3. OMISSIS....
4. OMISSIS....
5. OMISSIS....

Vibo Valentia, 21 marzo 2021

Il Presidente

Associazione di Volontariato
"LA GOCCIA"

P.zza San Leoluca 89900 Vibo Valentia
C.F. 96033350792

Il Segretario